

esp

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° hh del 2016

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al **Verbale n.° 03A/RG/15 del 09.02.2015**

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione P.V. 03A/RG/15 del 09.02.2015, ore 09,00, redatto - presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Ragusa - dal Dott. LICITRA Giuseppe, U.P.G. Dirigente Medico Veterinario, in riferimento ai fatti accertati in data 19.11.2014 a Ragusa in C/da Tribastone -Serre, presso l'allevamento bovino Cod. Az. IT009RG021, di cui è titolare il Sig. ANTOCI Rosario, nato a Ragusa il 22.07.1932 ed ivi residente in via Genova n.° 15, presente al momento del sopralluogo;

Atteso che a carico del Sig. ANTOCI Rosario, sopra generalizzato, nella qualità di Titolare dell'allevamento bovino, è stata accertata la violazione dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs n.° 58/2004 *per non aver inviato all'autorità competente entro sette giorni dall'applicazione della marca auricolare la cedola identificativa di numero 4 bovini, specificatamente i bovini identificati con marca IT088990285726, IT088990285727, IT088990285728 e IT088990320057;*

Considerato che per tale violazione ai sensi del medesimo art. 3, comma 1 del D. Lgs. n.° 58/2004 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 600,00 per capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 800,00 (*corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista - €. 200,00 per 4 capi bovini*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato tramite servizio postale con Raccomandata A.G. n.° 76527435427-8 al Sig. ANTOCI Rosario, quale titolare dell'allevamento bovino Cod. Az. IT009RG021, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di **€. 800,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.° 739/16/ASP.Rg.Vet.Rg. del 09.02.2016 a firma del Dott. Francesco Salonia, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, relativo al verbale di contestazione n.° **03A/RG/15**, dichiarando che scaduti i termini di cui all'art. 16 della L.689/81, non risulta che il Sig. ANTOCI Rosario abbia provveduto al pagamento della somma dovuta;

Ritenuto che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al **Sig. ANTOCI Rosario**, nella qualità di Titolare dell'omonimo Allevamento (Cod. Az. IT009RG021) e di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 40,00, idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Rilevata pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;


VISTA la legge 24 novembre 1981, n.° 689.

VISTA il D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina



al Sig. ANTOCI Rosario, nato a Ragusa il 22.07.1932 ed ivi residente in via Genova n.° 15, quale Titolare dell'omonimo allevamento 009RG021, sito a Ragusa in C/da Tribastone-Serre, il pagamento della somma totale di **€. 840,00** (euro ottocentoquaranta/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%).**

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 840,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 906,00 (euro novecentosei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. ANTOCI Rosario, nato a Ragusa 22.07.1932 ed ivi residente in via Genova n.° 15;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Distretto Veterinario di Ragusa-Via Mongibello, 72 - 97100 RAGUSA**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 31 MAR. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

